

L'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari

Esposizione semplificata della Normativa Legislativa e Regolamentare al 18/1/2017

- **D.Lgs. 14/2010** (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2/13°c. della L. 94/2009)
- **D.P.R. 177/2015** (Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. 14/2010)
- **Decreto 19 settembre 2013 n. 160 - Iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari, sospensione e cancellazione, esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero**
 - **Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.**
- **Decreto 26 gennaio 2016 - Modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori**
- **New → Art. 15-ter del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. "Decreto Trasparenza", in vigore dal 23/6/2016 ed a regime dal 23/12/2016**
<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076¤tPage=1>

Per «amministratori giudiziari» si intendono i soggetti nominati dall'autorità giudiziaria per la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi degli articoli 35 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), 104-bis del D.Lgs. 271/1989 (ATT. CPP), nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama.

Nell'ambito penale delle Misure di Prevenzione Patrimoniali e dei cc.dd. "Sequestri GIP" (misure cautelari reali nel processo penale), l'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

L'amministratore giudiziario può essere autorizzato a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, ai quali si applica il divieto di cui sopra.

L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

Ai fini della individuazione dell'amministratore giudiziario, con la Legge delega 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, artt. 12-13), gli albi vari dei professionisti di cui all'art. 2-sexies/3°c. della L. 575/1965 sono stati sostituiti dall'**Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, istituito con successivo D.Lgs. 14/2010 e regolamentato con i D.M. del 19/9/2013 e del 26/1/2016.**

In sintesi:

- gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati;
- la gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca è riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale;
- l'elencazione delle attività di cui sopra non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari;
- l'iscrizione nella Sezione esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella Sezione ordinaria dell'Albo e consente la nomina come amministratore giudiziario anche con riferimento a beni o complessi di beni non costituiti in azienda.
- l'Albo è tenuto con modalità informatiche presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile (titolare del trattamento dei dati personali);
- è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale con accesso in modalità telematica;
- è inserito in uno spazio dedicato del sito istituzionale www.giustizia.it, alla voce «Albo degli amministratori giudiziari»
Albo Amministratori Giudiziari - <https://amministratorigiudiziari.giustizia.it/pst/RAG/AlboPubblico.aspx>;
- si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato;
- alla «parte riservata» dell'Albo è consentito l'accesso solo ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonché all'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), attraverso la rete del Ministero della giustizia, previa identificazione informatica ADN;
- l'accesso alla «parte riservata» dell'Albo, da parte degli amministratori o aspiranti amministratori giudiziari, avviene per ogni singolo soggetto limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante collegamento al sito pst.giustizia.it e previa identificazione informatica;
- la «parte pubblica» dell'Albo è consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it alla voce «**Albo Amministratori Giudiziari**» ed è composta da pagine web ad accesso libero; sono pubblicate come dati di tipo aperto (e, come tali, liberamente visibili a chiunque si colleghi a questa pagina del sito senza che sia preventivamente richiesta alcuna autenticazione o identificazione) le informazioni relative, a decorrere dall'11/7/2016, ai dati identificativi dell'Amministratore (escluso il codice fiscale, dato sensibile, in quanto tale visibile solo al professionista interessato che accede alla parte riservata), l'ordine di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a decorrere dal 3/7/2017 anche agli incarichi ricevuti, con precisazione dell'Autorità Giudiziaria che li ha conferiti e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché agli acconti ed al compenso finale liquidati; ciò in conseguenza della novella legislativa di cui all'art. 15-ter/1°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. "Decreto Trasparenza", in vigore dal 23/6/2016 ma a regime dal 23/12/2016, a norma del quale l'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della Giustizia, indicando, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati (dati inseriti nell'Albo a cura della cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento).

Salva l'iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oppure nell'Albo professionale degli avvocati; per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

I soggetti che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale dei commercialisti o degli avvocati da almeno tre anni.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
 - 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
- d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Solo per l'iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo, potevano essere iscritti:

- a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;
- b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario.

Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo:

- a) i soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;
- b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

Per i soggetti che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, i termini di cinque anni di cui sopra sono ridotti a tre anni.

Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile dell'Albo (il Direttore Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale).

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; la richiesta di integrazione interrompe il termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.

Il responsabile vigila sull'Albo nonché sull'attività degli iscritti, procedendo al compimento delle attività di cancellazione o di sospensione.

Il Ministero vigila sull'attività degli iscritti nell'Albo. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.

Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle attività di amministrazione dei beni sequestrati, sentito l'interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione (provvedimenti notificati all'interessato). Il Ministero può altresì procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati sopra indicati, fino all'esito del procedimento.

L'autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario comunica, con modalità telematica, al responsabile dell'Albo l'eventuale revoca dell'incarico, segnalando tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri di sospensione e cancellazione; analoga comunicazione è effettuata dall'ANBSC nei casi in cui si avvalga dell'amministratore giudiziario; tali comunicazioni sono effettuate tramite una interfaccia web dell'Albo o tramite cooperazione applicativa tra sistemi.

Gli amministratori giudiziari sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorità giudiziaria ovvero dall'ANBSC, al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi, nonché l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, la data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti; tali comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche attraverso l'accesso alla sezione dedicata dell'area riservata; tuttavia, ai sensi dell'art. 15-ter/1°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. "Decreto Trasparenza", in vigore dal 23/6/2016 ed a regime dal 23/12/2016, nell'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati, dati inseriti nell'Albo a cura della cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento.

L'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari è tenuto con modalità informatiche che assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta; anche l'accesso all'Albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche; è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.

La «parte pubblica» dell'Albo è consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it alla voce «Albo Amministratori Giudiziari» ed è composta da pagine web ad accesso libero; sono pubblicate come dati di tipo aperto (e, come tali, liberamente visibili a chiunque si colleghi a questa pagina del sito senza che sia preventivamente richiesta alcuna autenticazione o identificazione) le informazioni relative, a decorrere dall'11/7/2016, ai dati identificativi dell'Amministratore (escluso il codice fiscale, dato sensibile, in quanto tale visibile solo al professionista interessato che accede alla parte riservata), l'ordine di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a decorrere dal 3/7/2017 anche agli incarichi ricevuti, con precisazione dell'Autorità Giudiziaria che li ha conferiti e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché agli acconti ed al compenso finale liquidati; ciò in conseguenza della novella legislativa di cui all'art. 15-ter/1° c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. «Decreto Trasparenza», in vigore dal 23/6/2016 ma a regime dal 23/12/2016, a norma del quale l'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della Giustizia, indicando, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati (dati inseriti nell'Albo a cura della cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento).

L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della Giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato; nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'Albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'Albo.

Alla parte riservata dell'Albo è consentito l'accesso solo ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica, nonché all'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), attraverso la rete del Ministero della giustizia, previa identificazione informatica ADN; per l'accesso alla «parte riservata» dell'Albo sono resi disponibili, ai soggetti istituzionali sopra indicati, strumenti informatici, anche in cooperazione applicativa, che consentono la ricerca di informazioni e dati relativi alla sola attività professionale presenti nel fascicolo informatico dell'amministratore.

L'accesso alla «parte riservata» dell'Albo, da parte degli amministratori o aspiranti amministratori giudiziari, avviene per ogni singolo soggetto limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante collegamento al sito pst.giustizia.it e previa identificazione informatica. La «parte pubblica» dell'Albo è consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it, alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» [\[Albo Amministratori Giudiziari\]](http://Albo Amministratori Giudiziari) - <https://amministratorigiudiziari.giustizia.it/pst/RAG/AlboPubblico.aspx> ed è composta da pagine web ad accesso libero; le informazioni sono pubblicate come dati di tipo aperto e, come tali, liberamente visibili a chiunque senza che sia preventivamente richiesta alcuna autenticazione o identificazione.

Come già detto, l'accesso alla «parte riservata» dell'Albo, da parte degli amministratori o aspiranti amministratori giudiziari, avviene per ogni singolo soggetto limitatamente ai soli dati che lo riguardano, mediante collegamento al sito pst.giustizia.it e previa identificazione informatica.

Il soggetto che intende presentare domanda d'iscrizione all'Albo, una volta autenticato attraverso il PST, potrà accedere alla sua «area riservata»; il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potrà compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti (gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code); la domanda e i suoi allegati, compilata dal richiedente con le modalità di cui ai precedenti commi, dovrà essere scaricata dall'utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalità on line; i formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES; il richiedente, a seguito dell'invio della domanda, riceverà una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione del Responsabile del procedimento.

Il richiedente, attraverso l'«area riservata», potrà procedere all'integrazione dei documenti richiesti dall'Amministrazione durante la fase istruttoria; la difformità tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda; a seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema genererà una PEC con cui viene informato il richiedente dell'esito del procedimento.

Analogamente attraverso l'«area riservata», l'amministratore comunica al responsabile dell'Albo tutte le nomine ricevute dall'autorità giudiziaria ovvero dall'ANBSC, al fine di consentire il monitoraggio statistico e la rotazione degli incarichi, nonché l'eventuale esistenza o sopravvenienza di situazioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, la data di cessazione dell'incarico e i compensi percepiti.

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp - Home » [Servizi](#)

SEZIONE SERVIZI - Nella presente Sezione sono elencati i Servizi telematici resi disponibili dal Ministero della Giustizia; essi sono raggruppati in servizi ad accesso libero (pulsante **Accedi**), disponibili a tutti i cittadini senza necessità di identificazione; **servizi soggetti a procedura di 'login', per l'accesso ai quali è necessario procedere all'identificazione informatica** tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE), ovvero con Carta Multiservizi Giustizia (carta modello AT).

Per avere informazioni approfondite sui singoli servizi, visita la sezione [Schede Pratiche](#): ecco i link utili:

➔ [Servizi riservati](#) - [Per poter accedere ai seguenti servizi è necessario effettuare il login](#)

➔ [Area Riservata Amministratori Giudiziari](#)

➔ [Pagamenti](#) - (Pagare con strumenti telematici)

➔ [Registro Generale degli Indirizzi Elettronici \(ReGIndE\)](#) - (Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login)

Per il **ReGIndE** consulta la scheda pratica:

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_17&contentId=SPR355

Oltre al contributo dovuto al momento della presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo, per la tenuta dell'Albo nel tempo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi entro il 31 gennaio di ogni anno. L'importo del contributo, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stati stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni.

In particolare, per l'iscrizione all'Albo il contributo dovuto è pari a euro cento, per la tenuta dell'Albo il contributo annuo dovuto è pari a euro cento; per i soggetti iscritti o che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le Sezioni dell'Albo, il pagamento del contributo di iscrizione alla Sezione esperti in gestione aziendale si intende comprensivo anche del contributo di iscrizione alla Sezione ordinaria.

Nel caso di omesso pagamento del contributo, il responsabile dell'Albo, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato; in caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione è disposta la cancellazione dall'Albo con provvedimento comunicato senza ritardo all'interessato.

In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti interessi legali sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento; l'ammontare dei contributi è aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Il contributo è versato entro il 31 gennaio di ciascun anno; la relativa attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30 aprile successivo; il contributo è versato sull'apposito capitolo 3531 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

- a) versamento, anche con modalità telematiche, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- b) versamento mediante bonifico bancario;
- c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale.

Il pagamento del contributo di cui alle lettere a) e c) è effettuato secondo le norme di cui all'art. 30 del decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26, 27 e 28 delle specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il codice tributo 3531; il pagamento del contributo secondo le modalità indicate nella lettera a) è effettuato tramite pagamento su conto corrente postale n. 001020172639 intestato alla Tesoreria di Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT62 B076 0114 5000 0102 0172 639; il pagamento del contributo secondo le modalità indicate nella lettera b) è effettuato tramite versamento bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.

La ricevuta del versamento che comprova l'avvenuto pagamento del contributo per l'iscrizione, nelle forme previste dalle lettere a), b) e c), è inserita come allegato alla domanda d'iscrizione; la ricevuta del contributo annuale versato con nelle forme previste dalle lettere a), b) e c) è inviata dall'Amministratore accedendo all'area riservata; per pagamento effettuato con le modalità di cui alle lettere a) e c) la ricevuta potrà essere acquisita dall'Albo, in maniera automaticamente, dalla piattaforma dei pagamenti telematici.

L'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari **Informazioni sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (ult. agg. 28/7/2016)**

Sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (ultimo aggiornamento 28/7/2016), il professionista interessato potrà acquisire informazioni e indicazioni, in tal sede riportate, sulle modalità operative in atto previste ed, esattamente, ai seguenti link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_14_7.wp

[Home](#) » [Come fare per](#) » [Elenchi e Registri](#) » [Amministratori giudiziari](#)

Scheda pratica - Amministratori Giudiziari - Iscrizione all'Albo (aggiornamento: 30 maggio 2016)

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_2_3.page

[Home](#) » [Itinerari a tema](#) » [Lavoro](#) » [Professioni](#) » [Amministratori giudiziari](#)

Amministratori giudiziari (aggiornamento: 28 luglio 2016)

► PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 30 maggio 2016, avvocati e commercialisti interessati, per iscriversi all'Albo, devono presentare domanda online, accedendo al portale dei servizi telematici della giustizia: <https://pst.giustizia.it>

► Il MODELLO della DOMANDA è stato adottato con provvedimento 18 maggio 2016

Chi avesse già presentato la domanda in forma cartacea deve inviarla nuovamente in versione telematica perchè l'albo, come previsto dall'art. 3, comma 1, del d.m. 160/2013, sarà tenuto solo in formato elettronico.

► GUIDA alla compilazione della domanda (formato pdf, 1913 kb)

► CONTRIBUTIVO PER L'ISCRIZIONE

(art. 6 D.M. 19 settembre 2013, n. 160)

Per il versamento del contributo per l'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 6 del D.M. 19 settembre 2013, n. 160, la modalità attualmente prevista è quella del bonifico bancario sul capitolo di entrata n. 3531, tramite la Tesoreria provinciale di Roma, le cui coordinate bancarie sono: **IT51B0100003245348011353100**.

Nella causale del bonifico si dovrà fare riferimento alla quota di iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari.

Sono comunque validi i versamenti effettuati tramite diversa tesoreria provinciale a condizione che siano riferiti al capitolo di entrata sopra indicato.

► Help desk assistenza tecnica 0685271269

► Per informazioni chiamare 0685271244

L'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari **Obbligo di pubblicazione ex art. 15-ter del "Decreto Trasparenza"**

New → L'obbligo di pubblicazione in materia di amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali

Una novità introdotta dal D.Lgs. 97/2016, art. 14, è l'inserimento nel riformato D.Lgs. 33/2013 dell'art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi).

Ai sensi dell'art. 15-ter/1°c. del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. "Decreto Trasparenza", in vigore dal 23/6/2016 ed a regime dal 23/12/2016, l'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, istituito con D.Lgs. 14/2010, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Nell'Albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati.

I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'Albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera nr. 1310 del 28 dicembre 2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», in merito ha precisato che, al fine di favorire la reperibilità dei dati, è opportuno che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia creata una sotto-sezione, all'interno di "Consulenti e collaboratori" denominata "Amministratori ed esperti", cui collegare tramite link le sezioni del sito istituzionale contenente i dati previsti dall'art. 15-ter/1° e 3°c. del "Decreto Trasparenza".

Per la pubblicità degli incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria agli Ausiliari del Giudice in generale, sono state avviate iniziative ministeriali a seguito della risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12/10/2016, in tema di poteri di vigilanza dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi agli Ausiliari del Giudice, nei settori civile e penale, nonché di pubblicità di tali incarichi sul sito istituzionale dell'Ufficio Giudiziario, con cadenza annuale, escluso ogni dato sensibile e previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio Giudiziario.

Una prima forma di pubblicità in materia è stata già attuata dall'Amministrazione Centrale con la pubblicazione online sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia del menzionato Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari previsto *ex lege*.

L'Albo in questione è operativo e consultabile ai link

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_25.page

www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_3.page

<https://amministratorigiudiziari.giustizia.it/pst/RAG/AlboPubblico.aspx>

- dall'11/7/2016, per la pubblicazione dell'elenco degli iscritti e per la funzione di iscrizione online, accedendo al portale dei servizi telematici della giustizia <https://pst.giustizia.it>, secondo le indicazioni fornite al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_2_3.page;
- dal 3/7/2017, per la parte da compilare a cura degli Uffici Giudiziari, ai fini dell'inserimento dei dati richiesti e della relativa pubblica consultazione.

Pertanto, le informazioni liberamente visibili a chiunque acceda alla pagina, senza che sia preventivamente richiesta alcuna autenticazione o identificazione, sono:

- a decorrere dall'11/7/2016, i dati identificativi dell'Amministratore (cognome, nome e data di nascita - escluso il codice fiscale in quanto visibile solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata), l'ordine di appartenenza, l'indirizzo di posta elettronica certificata, numero-data-stato dell'iscrizione, la data dell'ultimo aggiornamento;
- a decorrere dal 3/7/2017, anche la data di conferimento incarico, l'Autorità Giudiziaria, la data di cessazione dell'incarico e il totale degli acconti e del compenso finale liquidati.

Ai sensi dell'art. 15-ter/2°c. del "Decreto Trasparenza", anche l'ANBSC (Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) ... pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati ... , nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati, dati già resi pubblici e liberamente visibili a chiunque, senza che sia preventivamente richiesta alcuna autenticazione o identificazione, al seguente link: www.benisequestraticonfiscati.it/trasparenza/node/461.